

(N. 189)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE BOSIO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1953

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1952, n. 137, coordinò e completò i numerosi provvedimenti legislativi emanati dalla fine della guerra in poi per l'assistenza a favore dei profughi, e per dare a questi nostri sventurati fratelli la possibilità di riprendere nel territorio della Repubblica l'attività artigiana, commerciale, industriale e professionale da loro esplicata nella regione dovuta abbandonare.

L'articolo 28 della citata legge stabilisce all'uopo:

«I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione della autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni».

Questa norma ebbe piena applicazione nei vari campi delle attività commerciali, industriali e professionali, ma ne venne posta in dubbio e poi negata l'applicabilità ai profughi

titolari di farmacia di diritto reale provenienti dall'Istria e dal circondario di Fiume, nonostante che si trattasse di diritto alienabile, quindi commerciabile in conformità del disposto di cui agli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, 379 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il motivo principale addotto per tale diniego fu che nella nostra legislazione sanitaria vige il principio del pubblico concorso per l'assegnazione delle farmacie. Ora, nessuno contesta questo principio fondamentale; non è detto però che a questo non sia lecito derogare in casi del tutto speciali, e che ad esso non siano state fatte delle deroghe.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, dispose l'assegnazione delle farmacie ai congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero deceduti per fatto di guerra per il periodo di un ventennio, con il diritto del figlio o del coniuge, se farmacisti, alla scadenza del ventennio, a conseguire l'assegnazione della farmacia vita durante.

La legge 5 aprile 1950, n. 174, dava facoltà ai competenti organi di assegnare le farmacie

ai cittadini, già titolari di farmacie, che ne fossero stati privati per motivi politici.

Queste due leggi vennero emanate dopo che con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 agosto 1947, n. 820, erano state emanate speciali disposizioni per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri. All'uopo era stato disposto uno speciale concorso nazionale da indirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Questo provvedimento legislativo, pubblicato in un periodo nel quale la situazione internazionale non era ancora chiarita e gran parte dei nostri fratelli residenti nel territorio sottoposto all'Amministrazione o meglio al dominio jugoslavo, non erano stati ancora costretti a fuggire, si rivelò ben presto inefficace allo scopo, anche per le modalità fissate per il concorso e per il termine oltremodo breve fissato (tre mesi dalla entrata in vigore del decreto).

E che tale provvedimento non abbia sortito l'effetto voluto dal legislatore lo dimostra il fatto, che solo alcuni profughi poterono usufruirne, mentre ve ne sono alcuni (circa una decina), i quali non poterono trovare sistemazione e versano tutt'ora in condizioni di grave disagio.

La mancata applicazione della norma di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, non consente a costoro di riprendere la loro attività professionale. Si rende necessaria pertanto l'emanazione di una disposizione legislativa che interpreti in forma autentica quelle disposizioni, sì da reintegrare questi farmacisti nei loro diritti.

A nostro avviso la legge 4 marzo 1952, n. 137, ha carattere di legge eccezionale, per cui avrebbe potuto essere applicata a questa

categoria di cittadini nonostante il principio generale del concorso pubblico in materia di conferimento di farmacie.

Allo stato delle cose però solo con la interpretazione autentica dell'articolo 28 di questa legge può essere data agli stessi la possibilità di tornare ad espletare dopo tanti travagli l'attività già in precedenza esplicata.

Il nuovo provvedimento non porta alcun sostanziale mutamento ai principi fondamentali della legislazione vigente, e, praticamente, non avrà alcuna particolare rilevanza. Sono pochissimi i titolari di farmacie di diritto reale provenienti dai territori non soggetti attualmente alla sovranità italiana, che non poterono riprendere la loro attività. Non si verrebbe a creare la temuta inflazione di farmacie, giacchè gli interessati potrebbero trovare sistemazione in sedi già esistenti in pianta organica ed attualmente vacanti, ovvero, se si istituissero nuove sedi, potrebbero venir assorbiti successivamente. La competente autorità potrà di volta in volta valutare le singole richieste e subordinare la concessione di quella sede alle esigenze di pubblico interesse.

Si è ritenuto opportuno stabilire un termine per l'applicazione di questo provvedimento legislativo, per evitare che il trattamento di favore, sia pur doveroso, non si perpetui indeterminatamente. Il periodo di un anno dalla entrata in vigore della legge sembra sufficiente sia per i profughi che già si trovano nella Repubblica, sia per quelli che dovessero ancora abbandonare la loro residenza.

Confido che il Senato vorrà approvare questa proposta di legge, diretta ad eliminare ogni incertezza intorno all'applicabilità degli eccezionali provvedimenti già emanati, ed a consentire a questi nostri fratelli di ritrovare un po' di serenità dopo che dovettero lasciare casa, beni e quanto di più caro possedevano, per sottrarsi a persecuzioni e imposizioni indegne di una vita civile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono estese ai titolari di farmacie di diritto reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attività nel territorio della Repubblica, reintegrandoli nei loro diritti, con assegnazione diretta di farmacie vacanti, o da istituirsi in soprannumero.

Art. 2.

Gli aventi diritto potranno valersi della facoltà di cui al precedente articolo, presentando istanza all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dando la prova dell'originario loro diritto e della causale della perdita di questo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.